

La cittadinanza durante la Rivoluzione francese (1789-1799)

Annalisa Furia

Nei mesi di marzo e aprile del 1789 il popolo francese fu chiamato, secondo una prassi già sperimentata, a partecipare, oltre che all'elezione dei rappresentanti da inviare agli Stati generali, all'ingente opera di redazione dei *cahiers de doléances*, elenchi contenenti le richieste e le doglianze della popolazione, da affidare ai deputati dei rispettivi ordini e cui si sarebbe dovuto dar 'voce' proprio durante la riunione degli Stati generali.

La varietà dei contenuti, ma anche dei registri argomentativi e semantici, presente nei *cahiers de doléances* rispecchia la complessità della Francia *réelle*, fotografata in un periodo nel quale il *citoyen* appartiene ancora fisicamente e normativamente a tanti 'piccoli mondi esclusivi', diversi tra loro in quanto a costumi, attività o pratiche culturali, 'lingua'; egli è infatti allo stesso tempo, colui che aderisce alle finalità e alle regole della *cit*, situazione che gli permette di disporre di prerogative, diritti e doveri che gli conferiscono un *droit de cit*; il suddito che 'appartiene' al sovrano; il nobile, il prelato o l'uomo di campagna che 'appartiene' a un determinato ceto; lo straniero che risiede in Francia¹.

¹ Nella società di *ancien régime* non esisteva un diritto generale di nazionalità e la 'nazionalità' non era ancora distinguibile, anche a livello concettuale, dalla 'cittadinanza' (l'unico caso in cui essere cittadini o nazionali Francesi aveva un qualche rilievo era con riguardo al diritto di testare o di ereditare degli stranieri, cfr. W.R. BRUBAKER, *Cittadinanza e nazionalità in Francia e Germania*, Bologna 1997, pp. 57-58 e pp. 75-77). In questo periodo comunque l'appartenenza si definiva, in modo predominante, in rapporto al territorio, al *royaume*, secondo quello che si definisce lo *jus soli*: «il *citoyen* o *national* è un *régnicole*», «deve essere nato e risiedere nel *royaume*, riconoscere la sovranità del re e riconoscersi come suo *sujet*», P. WEIL, *L'histoire de la nationalité française: une leçon pour l'Europe*, in P. WEIL - R. HANSEN (edd), *Nationalité et citoyenneté en Europe*, Paris 1999, pp. 55-56, ma anche il criterio della residenza (presente e futura) era ritenuto centrale ai

In una società frammentata e strutturata sul mantenimento e sulla difesa di una pluralità di confini, di ceto, territoriali (non solo esterni ma anche interni), antropologici, socio-economici e religiosi, la vera difficoltà risiedeva, non tanto e non solo nel recepire idee e formulazioni ‘nuove’ che, non ancora tradotte in ‘azione’ distruttiva e fondativa, si riversavano in ‘vecchie’ prassi, strutture e mentalità, ma soprattutto nel pensarle, nel rapportarle all’‘unità’ (unicità) dell’appartenenza, dei diritti, ma anche del soggetto di tali diritti che continuava infatti a definire la propria posizione politico-giuridica sulla base di una molteplicità di vincoli.

Nelle *Demandes des habitants de la paroisse de Massy aux Etats généraux de 1789*², ad esempio, il ritratto del cittadino sembra chiaramente delineato:

«Il cittadino è colui che ha diritto [*di partecipare*] alla formazione e al mantenimento della legge.

Tre condizioni sono sempre essenziali per godere del *droit de citoyen*: essere libero e non schiavo, Francese e non straniero; possedere nel regno o nelle colonie delle proprietà fondiari, mobiliari o di impresa, che consentano di contribuire agli oneri pubblici; [...] un mendicante, un povero ritirato in un ricovero, entrambi Francesi e nati liberi, ma senza altra proprietà che quella della loro persona e a carico dello Stato, sono cittadini, ma non ne esercitano i diritti; perché questo titolo implica una qualità o attributo diverso dall’essenza dell’individuo. [...]

Da ciò discende che in Francia, ogni uomo libero, nato Francese, proprietario di benefici, di beni nobiliari o meno, di proprietà mobiliari o di impresa che consentano di sostenere gli oneri pubblici, ha un diritto incontestabile a quello di cittadino; che ogni soldato, nato Francese, che custodisce le leggi della sua patria, la difende contro lo straniero, è cittadino»³.

Al fine di sostenere, motivare e articolare la richiesta della deliberazione *par tête* (invece che per *par ordre*) i redattori di questo *cahier* avevano infatti elaborato una nozione di cittadinanza (intesa come ‘titolo che implica una qualità o attributo diverso dall’essenza dell’individuo’) estremamente articolata e interessante; essa include: 1. Riproponendo la distinzione classica del diritto romano tra *civis* e *servus*, la considerazione dell’‘autonomia’ dell’individuo, della sua ‘capacità giuridica’, garantita dall’‘essere libero’ (*status libertatis*); 2. La dimensione ‘nazionale’ dell’appartenenza, espressa dalla nazionalità, dall’essere nati Francesi; 3. L’idea del coinvolgimento materiale e *morale* nella gestione e nella difesa del-

fini del riconoscimento della nazionalità francese, in quanto segno ‘esteriore’, manifestazione della fedeltà al re.

² Riprodotte in J. MAVIDAL - E. LAURENT (edd), *Archives parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises*, Première série (1787-1799), Paris 1868, (d’ora in poi *A.P.*), Tome IV, pp. 682-683.

³ *Ibidem*.

lo Stato, della *patria*, da manifestarsi concretamente attraverso il 'sostegno degli oneri pubblici', il pagamento delle imposte, e l'assolvimento degli obblighi militari.

Nei passi successivi di queste *Demandes* sembra però farsi strada un altro schema argomentativo e concettuale, estremamente vicino al peculiare ragionamento di ascendenza smithiana che Sieyès pone a fondamento della sua teoria della cittadinanza⁴ e che coinvolge da vicino gli uomini del terzo stato, i semplici abitanti delle campagne, i quali «rafforzano in [...] [loro stessi] i diritti reali del cittadino»⁵ non solo perché le lunghe fatiche hanno consentito loro di acquistare un piccolo podere, poiché queste sono «proprietà estranee alla [...] [loro] persona»⁶, ma, e a differenza dei membri del clero⁷, mettendo al mondo e allevando i loro figli, che perpetueranno l'esistenza della nazione, ne accresceranno e sosterranno la forza produttiva con il loro lavoro e ne assicureranno, come soldati, l'integrità e la prosperità; e, ancora, coltivando le loro terre e quelle di nobili, vescovi e abati, commerciando per terra e per mare, utilizzando e possedendo ogni tipo di utensile e attrezzo da lavoro: è soprattutto in questo senso che gli abitanti delle campagne, in quanto unici esponenti della «classe laboriosa, la classe produttrice»⁸, «dell'ordine che produce, nutre e che arricchisce»⁹, sono dei cittadini.

Muovendosi all'interno di 'idee' e 'contesti' differenti, per quan-

⁴ Sieyès pensava infatti la sfera politica partendo dal concetto di divisione del lavoro, inteso in un senso più ampio di quello che si trovava in A. Smith; se nel 1770 questo cruciale approccio 'economico' alla realtà politica lo aveva condotto a distinguere «[anche se non più] tra spartani e iloti, [...] [comunque tra] cittadini e compagni di lavoro», cit. in P. ROSANVALLON, *La rivoluzione dell'uguaglianza*, Milano 1994, p. 67, nel 1789 il medesimo approccio lo avrebbe portato ad affermare che proprio la generalizzazione del lavoro, il fatto che ciascuno partecipasse di un lavoro produttivo del benessere comune, avrebbe dovuto accompagnarsi ad una pari generalizzazione della cittadinanza: «il punto centrale è il fatto di considerare la divisione del lavoro non solo all'interno di uno stesso mestiere [...] come strumento per aumentare la produttività [...], ma anche la distribuzione dei mestieri «in quanto vero e proprio principio dei progressi della società» e in quanto principio *tout-court* della civiltà/incivilimento»; «[...] ciò che fondava il criterio di appartenenza alla comunità dei cittadini, alla 'nazione', [...] [era] la partecipazione alla pratica del lavoro», P. PASQUINO, *Sieyès, Constant e il "governo dei moderni". Contributo alla storia del concetto di rappresentanza politica*, in «Filosofia politica», 1, 1987, p. 85 e p. 87.

⁵ *A.P.*, t. IV, p. 683.

⁶ *Ibidem.*

⁷ I quali infatti sono individui che non hanno «che un'esistenza momentanea», *ibidem.*

⁸ *Ibidem.*, p. 684.

⁹ *Ibidem.*, p. 685: «mentre gli ordini privilegiati sono semplicemente consumatori».

to non necessariamente incompatibili con i precedenti, gli abitanti del comune di Valenton chiedono invece di:

«Riconoscere il diritto [di partecipare] alle assemblee generali e alle municipalità delle campagne a tutti i cittadini domiciliati da dieci anni, senza riguardo alla somma che essi pagano allo Stato, perché non ammettendo a queste assemblee che coloro i quali pagano 12 o 13 *livres* d'imposta, si dà esclusione al di sotto, li si spoglia del *droit de citoyen*, si apre la porta al malcontento, alle lamentele e alle divisioni [...]; ma prescrivendo tuttavia di non ammettere alle suddette assemblee e cariche del comune, nessuno che non sappia leggere e scrivere, o la cui persona sia stata biasimata [per il suo comportamento]»¹⁰.

A fondare il *droit de citoyen* non era più in questo caso una lettura 'economica' dell'appartenenza, del rapporto tra cittadino (del terzo stato) e territorio, la considerazione del suo contributo 'materiale' al benessere e alla ricchezza dello Stato, ma la 'verifica' della sua 'lealtà', delle sue 'capacità' e della sua 'virtù'.

Solo così infatti, prosegue il *cabier* della parrocchia di Valenton, «ne risulterà immancabilmente un vantaggio prezioso per i buoni costumi presenti e [...] futuri, perché il timore di un'esclusione disonorevole tratterrà tutti nel loro dovere e provocherà un desiderio generale di farsi istruire, e indurrà i genitori a mandare regolarmente i loro figli alle istruzioni pubbliche, ove, con l'amore della virtù, la religione insegnerà loro anche ciò che essi devono al sovrano, del quale essi sono sudditi e figli, e ciò che essi devono alla patria, della quale essi sono membri e cittadini»¹¹.

Nello stesso senso il *cabier* della comunità di Clichy-la-Garenne domanda, all'art. 19, che:

«Tutti gli abitanti della Francia *régnicoles* o *stranieri*, che contribuiranno agli oneri dello Stato e serviranno utilmente il Re e la nazione, siano ritenuti cittadini e godano della pienezza dei diritti civili, quale che sia la religione da loro professata, purché essi rispettino la religione cattolica, apostolica, romana che deve sempre essere, in Francia, la religione dominante»¹².

Quanto alla necessità di affermare e difendere i diritti (doveri) del cittadino essa era poi fondata, nelle *Remontrances* del terzo stato del *bailliage* di Nemours, su una tesi che sarà ripresa da molti altri progetti del periodo rivoluzionario: «la conservazione di tutti i diritti è l'unico oggetto delle società politiche; la conoscenza dei diritti deve dunque essere la base di tutte le leggi e di tutte le istituzioni»¹³.

¹⁰ *A.P.*, t. V, p. 154-155.

¹¹ *Ibidem*.

¹² *A.P.*, t. VI, p. 447. Corsivo mio.

¹³ *A.P.*, t. IV, p. 161. «I diritti *naturali* e *sociali* dell'uomo e del cittadino» elencati in questo *cabier* riguardavano tanto la libertà di «fare liberamente tutto ciò che non nuoce agli altri uomini» (art. 1); la libertà di opinione e di espressione (artt. 28-30); il rispetto del diritto di proprietà, del diritto alla sicurezza (artt. 12-14);

Il *cabier* della nobiltà del *bailliage* di Orléans prendeva, ad esempio, in considerazione solo i *droits sacrés* della nazione francese, o *droits nationaux*, e non i *droits des citoyens*¹⁴, mentre quello della nobiltà di Mantes e Meulan mirava a enunciare «i diritti che appartengono a tutti gli uomini in quanto esseri sensibili, ragionevoli e capaci di idee morali»¹⁵. Il terzo stato della città di Parigi (*intra muros*) elencava nella sua *Déclaration des droits* prima i ‘diritti della nazione’, in quanto fonte di ogni potere, il cui esercizio non poteva avere altro fine che garantire la ‘felicità’ della nazione stessa, e, dopo, i ‘diritti dei cittadini’¹⁶.

‘Uomo’, ‘cittadino’, ‘nazione’ e ‘diritti’ (doveri) sembrano dunque entrare in relazione, talvolta sovrapponendosi, talvolta escludendosi vicendevolmente, ma si ritrovano per lo più immersi in paradigmi concettuali e ideologici confusi, rarefatti, distanti o prossimi, ma sostanzialmente privi di nessi logici e di valore.

La ricerca di tali nessi logici, ma anche, e soprattutto, di valore ha richiesto nella Francia del 1789 un’esperienza assoluta, ha scatenato ‘idee’ ed ‘energie’ assolute e straordinarie, ha, di fronte alla complessità ed eterogeneità del *pays réel*, rifuggito ogni ‘particolarismo’ e cercato l’universalità e l’‘astrattezza’ del *pays légal*; ha richiesto, o ne è stata un segno premonitore, una rivoluzione.

Una rivoluzione in grado di liberare il *citoyen* dagli statuti particolari e dalle identità ‘parziali’. Una rivoluzione che ha fatto del *ci-*

quanto diritti (doveri) e richieste sociali, connesse alla vita in società, quali, ad esempio: il diritto al lavoro (artt. 5-6); a stipulare contratti (art. 8); il diritto «[...]al sostegno [*secours*] da parte degli altri uomini» (artt. 2-4); il diritto all’assistenza gratuita da parte dello Stato in caso di indigenza o infermità (art. 22); la richiesta dell’introduzione di un’imposta proporzionale al reddito, per contribuire alle spese pubbliche «necessarie per garantire la libertà, la proprietà e la sicurezza» (artt. 21-27); il diritto a «essere protetti dagli altri uomini e dall’intero corpo della società» (art. 12). Il secondo capitolo del medesimo *cabier*, intitolato ‘Dell’istruzione pubblica’, sottolineava poi la necessità di un sistema educativo primario e secondario diffuso e gratuito o non eccessivamente oneroso, nel caso dell’istruzione superiore, *ibidem*, pp. 162-163.

¹⁴ Tali diritti della nazione francese, che formavano la *Charte de constitution* di cui veniva domandata l’emanazione (artt. 1-18) erano, ad esempio: il diritto e il potere di fare le leggi o abrogarle (congiuntamente con il monarca), il diritto di consentire e ripartire i sussidi tra le diverse province, di vedere garantita l’inviolabilità delle persone dei deputati, il diritto che venissero rispettate determinate regole nella convocazione degli Stati Generali. Nel primo capitolo di tale *cabier* (Istruzioni imperative) si faceva invece riferimento ai cittadini solo con riguardo alla richiesta della garanzia della loro ‘libertà personale’ (art. 7), e nel secondo (Istruzioni libere), si richiedeva che fosse ribadita l’inviolabilità della corrispondenza dei medesimi (art. 5) e che fosse autorizzata la libertà legittima della stampa, *A.P.*, t. IV, pp. 274-275.

¹⁵ *A.P.*, t. III, p. 661.

¹⁶ *A.P.*, t. V, pp. 281-282.

toyen, spogliato di tutte le appartenenze particolari, di ogni elemento di particolarità, ha fatto di lui solo un elemento, l'elemento della nazione sovrana¹⁷.

Una rivoluzione che partendo dai 'diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo', ha stabilito il fine della società politica e le condizioni di legittimità del potere politico¹⁸ e fatto della legge, seppur con tutti i limiti e i dubbi che secoli di dibattiti e riflessioni hanno evidenziato, il suggello dell'interpenetrazione del naturale e del sociale, del rapporto, salto o passaggio, tra uomo e cittadino, tra libertà 'naturale' e libertà del cittadino, precisando nel quadro della società ciò che era stato enunciato dal punto di vista naturale¹⁹.

Una rivoluzione dei diritti, ma consapevole anche dei doveri²⁰, del cittadino.

Prima parte di una Costituzione che non sarà adottata che due anni più tardi, esito e sintesi di un ampio, complesso e ricco di diverse costruzioni e visioni filosofiche, dibattito assembleare, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è in questo senso «la negazione di un ordine e la prima pietra di un ordine nuovo»²¹, è il primo testo epocale prodotto dalla Assemblea Nazionale nella sua opera di riflessione e produzione normativa, cui atto finale sarà poi l'approvazione della Costituzione del 3-14 settembre 1791.

Accanto alla dimensione dei diritti oggetto della Dichiarazione del 26 agosto 1789, che con Sieyès potremmo definire 'passivi'²², l'ordine che si andava costruendo entro il nuovo orizzonte nazionale, l'ordine costruito dall'azione sovrana della nazione stessa, richiedeva di chiarire anche i termini dell'appartenenza ad essa, di

¹⁷ Cfr. art. 3 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, *A.P.*, t. XXX, p. 152.

¹⁸ Cfr. Preambolo e artt. 1 e 2 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, *ibidem*.

¹⁹ L. JAUME, *Les déclarations des droits de l'homme*, Paris 1989, pp. 60-61.

²⁰ Per l'abbé Gregoire, infatti, «i diritti e i doveri sono correlati; essi sono paralleli; non si può parlare degli uni senza parlare degli altri, così come essi non possono esistere gli uni senza gli altri [...]. Sono una azione attiva e passiva: non si può dunque presentare una dichiarazione dei diritti senza presentarne una dei doveri. È essenziale fare una dichiarazione dei doveri per trattenere gli uomini nei limiti dei loro diritti»; mentre per Clermont-Lodève, il «termine *citoyen* esprime una correlazione con gli altri cittadini, e questa correlazione genera i doveri» che «essendo indefiniti, [...], sarebbe impossibile [...] determinarli tutti e le persone poco istruite potrebbero credere che non esistano altri doveri che quelli inseriti nella dichiarazione», *A.P.*, 4 agosto 1789, t. VIII, pp. 340-341.

²¹ P. COSTA, *Civitas: storia della cittadinanza in Europa, 2. L'età delle rivoluzioni*, Roma 2000, p. 23.

²² *Ibidem*, p. 28: «i diritti passivi sono quei diritti naturali e civili [*alla libertà, proprietà e sicurezza*] per il cui mantenimento [...] la società si è formata, [...] [*che*] costituiscono lo scopo [...] della formazione della società civile, [...] non lo strumento della sua costituzione».

costruire, tratteggiare e diffondere il ritratto del nuovo cittadino, del cittadino della nuova realtà politica e sociale, del detentore dei diritti 'attivi'.

La Costituzione, la cui opera di redazione richiese oltre due anni di lavoro e risultò fortemente influenzata e rallentata dagli avvenimenti politici francesi e internazionali, stabili, in questo senso, agli artt. 2 e 3 del titolo secondo, che erano *citoyens* francesi:

«2.- [...]

Coloro i quali sono nati in Francia da padre francese.

Coloro i quali, nati in Francia da un padre straniero, hanno fissato la loro residenza nel regno.

Coloro i quali nati in paese straniero da padre francese, si sono stabiliti in Francia e hanno prestato il giuramento civico.

Infine coloro i quali, nati in paese straniero e discendenti, a qualsiasi grado, di un Francese o di una Francese espatriati per motivi religiosi, si sono stabiliti in Francia e prestano il giuramento civico.

3.- Coloro i quali, nati al di fuori del regno da genitori stranieri residenti in Francia, diventano cittadini francesi dopo cinque anni di domicilio continuato nel regno, se essi vi hanno in oltre acquistato degli immobili o sposato una Francese, o dato vita a un'impresa agricola o commerciale, e se hanno prestato il giuramento civico»²³.

L'art. 2 del titolo terzo, seconda sezione, della Costituzione indicava invece quali condizioni per essere riconosciuto cittadino attivo:

«Essere nato o divenuto Francese; avere 25 anni compiuti; essere domiciliato nella città o nel cantone dal tempo determinato dalla legge; pagare, in un luogo qualunque del regno, un contributo diretto pari almeno al valore di tre giornate lavorative, e presentarne la quietanza; non essere in uno stato di domesticità, ossia di domestico salariato; essere iscritto, nella municipalità del proprio domicilio, nel ruolo delle guardie nazionali; aver prestato il giuramento civico»²⁴.

Il termine *citoyen* indicava ancora, dunque, sia il cittadino in quanto francese, in quanto *national*, sia il cittadino in quanto detentore dei *droits politiques*, in quanto elettore alle assemblee primarie, in quanto cittadino attivo.

La nozione di nazionalità qui descritta finiva dunque con il confondersi e con il sovrapporsi a quella di cittadinanza attiva, dalla quale risultava poi assorbita, assumendo un contenuto più politico e sociologico che giuridico: «le condizioni poste agli stranieri, onde acquisire la nazionalità, tendono [infatti] a imporsi a tutti come requisiti necessari per l'esercizio della cittadinanza politica:[...] la prestazione del giuramento civico [...] condizione di accesso alla nazionalità [...], è imposta a tutti per esercitare il diritto di voto. Allo stesso modo i criteri di coinvolgimento sociale previsti per la

²³ *A.P.*, t. XXX, p. 153.

²⁴ *Ibidem*, p. 155.

naturalizzazione tendono a essere considerati anche ai fini dell'esercizio del suffragio»²⁵.

L'idea espressa in tutti questi articoli era infatti che la cittadinanza non poteva considerarsi come solo e strettamente giuridica: «essa deriva in primo luogo dall'idea di *coinvolgimento sociale*, e si compone di tre modalità: l'appartenenza *giuridica* (la nazionalità), l'inserimento *materiale* (la residenza) e il coinvolgimento *morale*»²⁶; tale coinvolgimento implicava poi più 'livelli': un primo livello definibile come 'passivo' (la residenza), uno più connotato politicamente (il giuramento), e infine uno più 'attivo', legato alla volontà e all'azione del singolo, quale quello derivante da una attività economica, da un legame familiare o dall'adempimento degli obblighi militari²⁷.

L'operazione di negazione delle identità passate per affermare un'unica identità comune conteneva però delle nuove, contingenti, o forse inevitabili, contraddizioni; lo sviluppo di pensiero e azione aveva infatti portato a erigere nuove frontiere, una pluralità di frontiere sensibili e concrete (territoriali, giuridiche, psicologiche), tra i *citoyens* appena 'nati': la rivoluzione aveva affermato l'*eguale* appartenenza di tutti i cittadini alla nazione, gli *eguali* diritti dei cittadini, ma non necessariamente il loro *eguale* diritto alla partecipazione 'attiva'.

L'estensione dello spazio della cittadinanza (passiva), nella definizione della quale non operava più una separazione netta e umiliante come quella che nelle società antiche isolava i cittadini dagli altri uomini, aveva infatti richiesto che fosse introdotta una distinzione, avvertita come funzionale²⁸ e non essenzialmente discrimi-

²⁵ P. ROSANVALLON, *La rivoluzione dell'uguaglianza*, cit., p. 77.

²⁶ *Ibidem*, p. 75.

²⁷ *Ibidem*, p. 76.

²⁸ Di fronte alle proteste di Montlosier circa l'utilizzo degli aggettivi 'attivo' e 'passivo' in relazione ai cittadini («ogni cittadino è *attivo* nello Stato, quando si tratta di occuparsi dei diritti di tutti i cittadini») e a quelle di Robespierre (che avrebbe ribadito che «i decreti che rendono un cittadino attivo o passivo, o mezzo attivo, o mezzo passivo, secondo i diversi gradi di fortuna [...] sono essenzialmente anti-costituzionali e anti-sociali» poiché «non vi sono due modi di essere liberi: bisogna esserlo interamente o tornare schiavi», *A.P.*, t. XI, pp. 320-321) e Dupont che ne sottolineavano la non conformità con la Dichiarazione del 26 agosto, Dêmeunier rispose infatti che il comitato incaricato di elaborare il progetto di Costituzione aveva inteso per «cittadini *passivi* coloro i quali non hanno le qualità di eleggibilità necessarie, coloro i quali non possono esercitare i loro diritti, le donne, i bambini, etc.», *A.P.*, t. IX, pp. 469-470 e 478-479. Nello stesso senso Barnave definì, in un discorso dell'11 agosto 1791, l'elettorato «una funzione pubblica» che si merita e che va esercitata nell'interesse e nell'utilità comune, *A.P.*, t. XXIX, p. 356. A difesa della distinzione introdotta da Sieyès si schierò poi, qualche tempo dopo, nella seduta del 29 aprile 1793, Lanjuinais, incaricato a sua volta di analizzare un progetto di Costituzione, il quale affermò: «la denominazione di cittadino *attivo*, in-

nante tra cittadini attivi e passivi, tra diritti politici e diritti civili; tale distinzione era infatti concepita, presentata e articolata dallo stesso Sieyès come un tentativo di conciliare l'idea della comune appartenenza di tutti alla nazione (tutti sono cittadini), con la volontà di valorizzare le differenze (tra cittadini attivi e passivi, ma anche tra eletti ed elettori) ritenute essenziali ai fini della partecipazione²⁹; come un tentativo di tenere conto del fatto che se «i diritti dell'uomo sono delle libertà, i diritti del cittadino sono dei poteri»³⁰, il cui esercizio richiede precise 'capacità'.

Il cittadino durante la rivoluzione non solo dunque non aveva un solo volto, non era immagine ed espressione di un'unica, ed *eguale* nei diritti e nei doveri, appartenenza alla nazione, ma il suo 'ritratto', la sua rappresentazione era continuamente ripensata, riformulata, espressa secondo termini che, per quanto non fossero inediti, vennero travolti e trasformati dagli eventi e dai protagonisti stessi di questi eventi; esso si trovava infatti immerso nel turbine degli avvenimenti, nella drammatica vicenda della rivoluzione che giungerà ben presto a scontrarsi con problemi sempre più difficilmente controllabili dai suoi protagonisti quali la guerra contro il nemico esterno, le rivolte interne, la crisi economica, il crescente livello di conflittualità sociale.

Meno di un anno dopo la sua adozione, infatti, la Costituzione del 1791 sarebbe stata messa in discussione, minata nei suoi principi di fondo (e fondanti) e nelle relative traduzioni istituzionali che aveva prodotto; sulla scia dell'insurrezione delle sezioni parigine e dei federati che il 10 agosto 1792 aveva portato alla caduta della monarchia, il decreto del giorno immediatamente successivo (11 agosto 1792) precisava infatti, all'art. 2, che:

«Sarebbe stata soppressa la distinzione dei francesi in cittadini attivi e non attivi; per esservi ammessi [alle assemblee primarie] sarà sufficiente essere francese, avere compiuto ventuno anni, essere residente da un anno, vivere di rendita o del prodotto del proprio lavoro, e non trovarsi in condizione servile [...]»³¹.

In realtà l'abolizione degli aggettivi 'attivo' e 'passivo' non eliminava le barriere antropologiche, dunque sociali, erette 'a difesa' della *polis*; sebbene il decreto in questione abolisse il requisito del censo e riducesse a ventuno anni l'età necessaria per votare, esso

ventata da Sieyès sarebbe ancora utile, anche oggi; essa diffonderebbe della chiarezza nel nostro linguaggio costituzionale», poiché «non si riferisce alla sola distinzione delle fortune ma esprime molto bene la riunione di certe condizioni che la ragione eterna prescrive, o che la volontà generale non può trattenersi dal fissare, e da cui dipende l'esercizio del suffragio», *A.P.*, t. LXIII, p. 562.

²⁹ P. COSTA, *Civitas: storia della cittadinanza in Europa*, cit., p. 30.

³⁰ J. RIVERO citato in A. LE PORS, *La citoyenneté*, Paris 2000, p. 113.

³¹ *A.P.*, t. XLVIII, p. 29.

persisteva nel limitare l'accesso al voto solo a coloro i quali fossero risultati economicamente autonomi e indipendenti, confermando l'esclusione dei non contribuenti, e dunque di interi gruppi sociali (oltre che di un sesso e di classi di età) dalla partecipazione alla gestione degli affari della città.

L'estensione della comunità dei cittadini, resa necessaria dagli eventi, portava alla luce le tensioni e le contraddizioni irrisolte che, permanendo alla base della cittadinanza e dunque dell'appartenenza alla nazione, costituivano una 'violazione' dell'aspetto fondante la cittadinanza rivoluzionaria, una negazione del suo tratto essenziale, fortemente affermato e continuamente ribadito nella complessa e tumultuosa vicenda della rivoluzione, ma non ancora adeguatamente trasposto nelle istituzioni originate da queste vicende: l'eguaglianza di tutti i cittadini.

Distinguere tra di essi, creare 'classi' diverse di cittadini significava compromettere l'unità e la sovranità della nazione, ledendo il tratto essenziale dell'appartenenza ad essa, giungendo a distruggere tale appartenenza, a negarne la realtà, la coerenza. Escludere la maggioranza dei francesi dall'esercizio dei diritti politici, spingerli ai confini della città, negare a tale maggioranza di persone ogni minima possibilità di partecipazione, così come risultava distruttivo dell'appartenenza alla nazione, rappresentava anche un attacco 'mortale' rivolto contro i diritti che da tale appartenenza derivavano, da poco tempo 'dichiarati', affermati come spettanti anch'essi *egualmente* a tutti i cittadini.

Se per Sieyès tale proclamata eguaglianza di tutti i cittadini era compatibile con l'instaurazione di un articolato sistema di 'differenze', ciò diventava impossibile per quanti, in nome del mantenimento, del rispetto e di un'azione coerente con i principi fondanti affermati nella Dichiarazione del 1789, riformulavano, secondo approcci differenti e complessi, disciplinavano e riaffermavano con forza, quale nesso inscindibile, il rapporto tra cittadinanza ed eguaglianza e solo sulla base di questo si proponevano di ordinare, costituire e costruire il nuovo ordine scaturito dal tumulto dell'agosto 1792, la *République*.

In questo senso, ad esempio, Condorcet, dopo aver indicato nel 1789 tra i criteri necessari all'esercizio dei *droits de cité* l'essere proprietario³², giungeva, nel progetto di Costituzione che presenterà alla Convenzione, a delineare un «accesso alla *citè* pensato come il seguito logico della Dichiarazione i cui principi di eguaglianza e libertà dovevano ormai applicarsi tanto alla società civile che allo

³² Cfr. art. 5 del suo *Projet de Déclaration des droits*, *Œuvres*, par A. CONDORCET O'CONNOR - M.-F. ARAGO, Paris 1847-1849, t. 9, p. 207.

spazio politico o per meglio dire, le prerogative della cittadinanza erano in qualche modo naturalizzate per divenire parte integrante dei diritti inalienabili e sacri dell'uomo»³³.

In questo modo uomo e cittadino risultavano riconciliati: non vi era più differenza tra i diritti riconosciuti per natura, naturali e quelli concessi dalla nazione; entrambe queste categorie di diritti erano poste sullo stesso piano, erano da considerarsi inalienabili e sacre.

Non solo dunque Condorcet proponeva l'eliminazione di tutte le restrizioni censitarie all'esercizio della cittadinanza, ma riteneva che essa dovesse essere aperta a:

«Tutti gli uomini di ventuno anni compiuti, che si saranno fatti iscrivere sulla lista civica di una assemblea primaria e che avranno risieduto da più di un anno senza interruzioni sul territorio francese»³⁴.

Egli arrivava dunque a proporre una cittadinanza che si scindeva non solo dal rapporto con la proprietà, dai requisiti censitari, ma dalla stessa nazionalità: qualunque individuo, straniero o francese, che, rispettando le condizioni previste dalla legge, avesse espresso la volontà e il desiderio di esprimere e dare garanzia del coinvolgimento sociale e politico ritenuto essenziale alla partecipazione, era autorizzato ad accedere, a partecipare alla gestione della vita della *polis*.

Condorcet non negava, si badi, che la partecipazione attiva e cosciente agli affari della città richiedesse delle conoscenze particolari, ma riteneva che proprio attraverso l'estensione del suffragio, l'emancipazione politica e un adeguato sistema educativo, rivolto tanto ai giovani quanto, con modalità distinte, agli adulti, fosse possibile giungere ad avere, come membri eguali e coscienti della nazione, dei veri cittadini, dei cittadini in senso pieno³⁵.

Il principio di eguaglianza era dunque il campo di battaglia sul quale la rivoluzione richiedeva di essere rilanciata, continuata, portata a compimento; esso diventava così un principio assoluto e indisponibile che consentiva di dilatare la sfera dei diritti fondamentali contestando l'esclusione da essi dei diritti politici in virtù di un'attribuzione 'differenziata' di quest'ultimi, condizionata dall'esistenza «di requisiti socio-antropologici (il censo, la responsabilità, la 'razionalità' piena e sviluppata del titolare)»³⁶, la capacità:

³³ O. LE COUR GRANDMAISON, *Les citoyennetés en révolution (1789-1794)*, Paris 1992, p. 100.

³⁴ Art. 1 del secondo titolo del suo *projet de Constitution française* riprodotto in *A P.*, 15 febbraio 1793, t. VIII, p. 603.

³⁵ O. LE COUR GRANDMAISON, *Les citoyennetés en révolution*, cit., pp. 105-107.

³⁶ P. COSTA, *Civitas: storia della cittadinanza in Europa*, cit., pp. 43-44.

«non esisteva cittadino che non fosse 'attivo', attivamente partecipe della vita del corpo sovrano»³⁷.

La cittadinanza durante la Rivoluzione non si era poi costruita, costituita e articolata unicamente lungo l'asse rappresentato dai diritti e dall'appartenenza, ma aveva sempre continuato ad attrarre, e a essere attratta, da altri 'temi', 'valori' e 'contesti'.

Essa infatti, in modo pregnante nella raffigurazione che ne fecero i giacobini, e in modo particolare M. Robespierre, venne ben presto a collocarsi in una dimensione etico-morale la cui parola chiave, il cui principio fondante e in grado di trasformare il volto del cittadino, il senso della sua appartenenza e dei suoi diritti e dunque della società, fu, accanto a quello dell'eguaglianza, affermato da subito con forza e rigore, quello della 'virtù', in grado di assorbire, trasfigurare e dare un'inedita valenza al primo proseguendo nella medesima opera di ricostruzione e rifondazione della realtà.

Portato di una lunga tradizione, associato alla forma repubblicana già dall'opera di Montesquieu, il tema della virtù, lungi dall'essere 'geneticamente' in grado di realizzare l'eguaglianza, riproponeva e capovolgeva la tematica elaborata dai costituenti al fine di escludere coloro i quali non godevano di determinate qualità da ogni forma di cittadinanza attiva; in entrambi i casi infatti il centro di gravità del ragionamento era determinato dalla presenza di talune caratteristiche, di taluni attributi ritenuti essenziali e, perciò stesso, discriminanti; e, anche in questo caso, tali criteri di distinzione erano resi operativi secondo una medesima logica, al tempo stesso inclusiva ed esclusiva.

Come i suoi avversari, ma adducendo ragioni e valori diametralmente differenti, inserendoli in un linguaggio denso di *pathos* e nutrendoli di una visione della realtà semplificata perché estremamente artefatta e ideologica, Robespierre giunse infatti a riproporre una differenziazione tra gli appartenenti, tra i cittadini, i quali, se non erano più distinguibili in 'attivi' e 'passivi', lo erano ancora, e con maggiore forza suggestiva, in quanto 'buoni' o 'cattivi' cittadini³⁸.

Cominciavano così a mutare i termini dell'appartenenza in cui la cittadinanza si sostanziava: era ora il concetto di 'popolo', inteso come limpido portatore della virtù, come garanzia dei valori espressi e affermati con la rivoluzione, a rappresentare la comunità politica cui il cittadino doveva appartenere e che «si realizzava non tanto nei suoi rappresentanti, nel governo, nelle istituzioni, quan-

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ O. LE COUR GRANDMAISON., *Les citoyennetés en révolution*, cit., p. 151.

to si contrapponeva ad essi. [...] Cittadino è colui che, indipendente dal governo, privo di qualsiasi investitura istituzionale esercita la virtù civica»³⁹.

I buoni e i cattivi cittadini in realtà davano vita a due ‘popoli’, e non ad un popolo finalmente *eguale*, a due mondi distinti e separati, anche se per il momento ancora ‘conviventi’: l’uno composto «della massa dei cittadini pura, assetata di giustizia e amica della libertà»⁴⁰, l’altra raggruppante «i faziosi e gli intriganti»⁴¹, [...] «coloro i quali dissimulano, abusano di tutto»⁴², «si impadroniscono dei pubblici dibattiti, delle tribune e spesso delle funzioni pubbliche»⁴³.

La virtù, di cui il popolo ‘vero’ era il primo depositario, era infatti intesa come «trasparenza, comprensione dell’interesse generale, azione orientata al bene comune [...]; è amore per l’eguaglianza, e amor di patria»⁴⁴, ed essa sola era il contenuto, il tratto distintivo della cittadinanza giacobina.

Il fondamento razionale che Condorcet pretendeva di dare alla sua elaborazione, veniva qui sostituito, e qui riposa la vera differenza fra due costruzioni della cittadinanza in taluni punti anche simili, dal radicamento nella virtù, dall’aver posto a fondamento dell’edificio ‘cittadinanza’ la virtù che, se sembrava lasciarne apparentemente intatte le componenti essenziali, in realtà ne modificava drasticamente il contenuto, il valore, il peso specifico nonché il tempo di realizzabilità⁴⁵.

Nel passaggio attraverso i rapidi colpi di scena che nel 1793 avevano condotto prima all’approvazione di una nuova Costituzione⁴⁶, mai entrata in vigore, poi alle leggi e al governo rivoluziona-

³⁹ P. COSTA, *Civitas: storia della cittadinanza in Europa*, cit., pp. 47-49.

⁴⁰ Discorso di M. Robespierre riprodotto in *A.P.*, 26 maggio 1794, t. XCI, p. 43.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ P. COSTA, *Civitas: storia della cittadinanza in Europa*, cit., p. 48.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 46.

⁴⁶ La Costituzione ‘montagnarda’ del 24 giugno 1793 confermò, sulla scia della tradizione e della Costituzione precedente, la validità dello *jus soli* circa l’attribuzione della nazionalità, e prevede, all’art. 4, che: «Tutti gli uomini nati e domiciliati in Francia che abbiano compiuto i ventuno anni di età; tutti gli stranieri di ventuno anni di età, residenti in Francia da più di un anno: vi lavorino, o abbiano acquisito una proprietà, o sposato una francese, o adottato un bambino o preso cura di un anziano; tutti gli stranieri che infine sarà giudicato dal corpo legislativo che abbiano dei meriti verso l’umanità; sono ammessi all’esercizio dei diritti di cittadino francese»; le disposizioni riguardanti il diritto di voto stabilirono inoltre l’istituzione del voto diretto (art. 8) e l’abolizione del censo (art. 7). Essa fu poi, come la Costituzione del 1791, preceduta da una Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, simile alla precedente ma volta ad affermare con maggiore efficacia e forza il valore cardine dell’eguaglianza (art. 3) in ambito politico (art. 20 e art. 29)

rio, si cominciava infatti a fare strada nella retorica di Robespierre la necessità di una strategia legata all'urgenza, alla contingenza, all'eccezionalità della situazione; la rivoluzione era assediata, minacciata, doveva essere compresa nei termini di una guerra della libertà contro il dispotismo, dell'ordine futuro contro quello passato, della virtù contro la corruzione e questo stato di cose richiedeva un governo capace di impiegare mezzi ed energie straordinari (il Terrore in questa situazione si presentava dunque come una misura necessaria), ma anche cittadini adeguati, in grado di sostenere, difendere, dare corpo e vita a tale compito epocale⁴⁷.

In primo luogo il governo rivoluzionario si volse allo smascheramento, alla denuncia e alla distruzione del nemico, dei nemici: il nemico esterno, responsabile dell'aggressione militare che la repubblica doveva fronteggiare; i nemici interni, i nemici della rivoluzione, della repubblica, più difficili da individuare e perciò stesso più pericolosi; infine gli indifferenti, poiché se erano pericolosi coloro i quali agivano contro la rivoluzione, erano parimenti da disprezzare e da 'eliminare' coloro i quali non facevano nulla per essa.

Il riconoscimento dell'altro, del concittadino era così legato al continuo lavoro di definizione, individuazione e costruzione di questa ennesima frontiera interna alla nazione, della frontiera necessaria per tenere 'fuori' i nemici della rivoluzione o coloro i quali non erano disposti ad impegnarsi, né contro di essa, né per essa; in questo caso dunque i confini della comunità civica, della comunità dei cittadini erano molto più 'elastici', non potevano più essere determinati una volta per tutte, in modo chiaro, preciso ma erano continuamente ridisegnati dalla necessità di escludere dei nuovi nemici, dei nuovi traditori volta a volta individuati⁴⁸.

In un tale contesto la cittadinanza si presentava come il momento della lotta, della prova; al popolo non si apparteneva per motivi anagrafici, ma bisognava dimostrare di essere in grado di appartenervi, di essere virtuosi, di saper scegliere, nel pieno di un conflit-

e civile, al punto da dichiarare l'abolizione della schiavitù e della condizione servile (art. 18); in essa trovarono poi spazio, accanto ai diritti già affermati nella Dichiarazione del 1789, 'nuovi' diritti quali: il diritto di associazione (art.7), il diritto a che nessun tipo di lavoro, coltura o commercio fosse impedito (art. 17), il diritto di petizione all'autorità pubblica (art. 32), e, infine, il diritto sacro (e indispensabile dovere) di insurrezione nel caso in cui il governo avesse violato i diritti del popolo (art. 35), nonché una serie di diritti, ai soccorsi pubblici (art. 21) e all'istruzione (art. 22), connessi ai relativi doveri della società verso gli individui, *A.P.*, t. LXVI, p. 145. Cfr. C. DEBBASCH - J.-M. PONTIER, *Les Constitutions de la France*, Paris 1989, p. 42.

⁴⁷ P. COSTA, *Civitas: storia della cittadinanza in Europa*, cit., pp. 48-50.

⁴⁸ O. LE COUR GRANDMAISON., *Les citoyennetés en révolution*, cit., pp. 160-163.

to escatologico che riguardava il presente della Francia ma era segnata in grado di comprometterne il futuro, da che parte stare. Tale impegno etico-politico, tale scelta di appartenere al popolo vero, che coincideva con la comunità dei *bons citoyens* e dunque con la sfera della virtù, giungeva così ad articolarsi attorno ad una serie di doveri, i doveri del cittadino cui si sovrascrivevano i doveri del patriota, devoto nel corpo e nell'anima alla causa della repubblica: essi erano il dovere di votare, il dovere militare, il dovere fiscale; più tardi poi la repubblica ne avrebbe aggiunti altri due: il dovere di istruirsi, il dovere di solidarietà⁴⁹.

La cittadinanza appariva così scissa tra due momenti distinti e comunque distanti, essa infatti «si divideva tra presente e futuro, rimandava i diritti al domani e contraeva l'appartenenza in una virtù che sembrava realizzarsi essenzialmente nella denuncia e nell'annientamento del nemico»⁵⁰; la cittadinanza del presente era, come già visto, il momento della prova, della rivoluzione, della tensione, della 'distruzione' violenta ma salvifica, del sacrificio virtuoso; la cittadinanza del futuro sarebbe invece stata il regno della libertà e della costituzione, dei diritti e della prosperità individuale.

La scena storica sembrava così popolarsi, nella visione manichea e morale di Robespierre, di personaggi stereotipati e artificiali inseriti in un progetto i cui veri autori e attori erano solo gli stessi giacobini, i membri dei Comitati, del governo, ritenuti gli unici in grado di leggere la realtà, di essere i *porte-paroles* del popolo sovrano, i salvatori della nazione in pericolo; gli altri, gli eletti, i membri dell'assemblea non potevano infatti che sostenere e approvare tale operato, poiché esso solo si configurava come diretta emanazione della volontà della nazione sovrana, del popolo⁵¹.

Una volta chiusa la parentesi politicamente effimera ma idealmente rilevante e prolifica dell'esperienza giacobina, la parabola rivoluzionaria della cittadinanza, culminò poi, nell'approvazione, il 22 agosto 1795, di una nuova Costituzione, «frutto della paura»⁵², che reintroduceva delle restrizioni al diritto di voto⁵³; in questo

⁴⁹ F. CONSTANT, *La citoyenneté*, Paris 2000, p. 33. In realtà questi ultimi due doveri andrebbero intesi come doveri che la repubblica aveva verso i cittadini e che erano volti a rimuovere gli ostacoli che persistevano alla 'eguale' appartenenza di tutti i cittadini.

⁵⁰ P. COSTA, *Civitas: storia della cittadinanza in Europa*, cit., p. 57.

⁵¹ O. LE COUR GRANDMAISON, *Les citoyennetés en révolution*, cit., pp. 164 e 176-177.

⁵² P. Gaxotte cit. in C. DEBBASCH - J.-M. PONTIER, *Les Constitutions de la France*, cit., p. 57: paura che andrebbe intesa tanto come paura della reazione quanto come paura dei giacobini.

⁵³ L'art. 8 titolo secondo della Costituzione stabilì infatti cinque condizioni per

senso, ancora in forte relazione con le precedenti produzioni normative e raffigurazioni dell'esistente, ma nel tentativo di razionalizzarne il dispositivo e l'operatività, si pose anche la successiva Costituzione dell'anno VIII (25 dicembre 1799), elaborata dopo l'ennesimo colpo di Stato (di brumaio, 9-10 novembre 1799), dei molti che fino a quel momento avevano afflitto e caratterizzato la vita del regime del Direttorio, e che fu presentata al popolo francese, che avrebbe dovuto approvarla tramite referendum, da un'eloquente proclamazione dei consoli:

«Vi viene presentata una Costituzione; essa fa cessare le incertezze che il Governo provvisorio aveva prodotto nelle relazioni esterne e nella situazione interna [...] della Repubblica; [...] è fondata sui veri principi del governo rappresentativo, sui diritti sacri della proprietà, dell'eguaglianza, della libertà; [...] per garantire i diritti dei cittadini e gli interessi dello Stato. Cittadini, la Rivoluzione è fissata ai principi che l'hanno cominciata: essa è finita»⁵⁴.

Ispirato in ampia misura da Sieyès, il nuovo testo non introduceva particolari novità circa la determinazione dei criteri necessari a stabilire chi era francese, e chi non lo era, se non l'innalzamento a dieci del numero di anni di residenza richiesti agli stranieri per poter divenire *citoyens français* (qui ancora nel senso di *nationaux*)⁵⁵.

Le novità (apparenti) erano invece rappresentate dall'eliminazione delle restrizioni censitarie al diritto di voto⁵⁶, in modo partico-

poter essere elettore: «ogni uomo nato e residente in Francia che, dopo aver compiuto ventuno anni, si è iscritto nel registro civico del suo cantone, ha vissuto per un anno sul territorio della Repubblica, e paga una tassa diretta, fondiaria o relativa alla persona, è cittadino francese»; vennero poi aggiunte, per i giovani, altre condizioni riguardanti il 'saper leggere e scrivere' e 'l'esercitare una professione meccanica' (art. 16) e fu abolito il voto diretto (art. 20). L'art. 10 secondo titolo confermò la validità dello *ius soli* e dei criteri precedentemente elaborati ai fini dell'ottenimento della nazionalità francese, ma innalzò il periodo di residenza richiesto. La Costituzione fu poi preceduta da un Dichiarazione dei diritti e dei doveri elencati distintamente; tra i doveri dei cittadini venivano elencate, accanto alla riaffermazione dei doveri di obbedienza alla legge (art. 6), di difesa della proprietà (art. 8), di servire la patria (art. 9), più che altro delle massime di comportamento, («[...] non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi; fate costantemente agli altri il bene che voi vorreste riceverne» (art.2), «nessuno può essere buon cittadino se non è un buon figlio, un buon padre, un buon fratello», (art.4)), J.B. DUVERGIER (edd), *Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, avis du Conseil d'état*, Paris 1835, (d'ora in poi *Collection*), t. 8, pp. 223-226.

⁵⁴ Citato in C. EMERI - C. BIDÉGARAY, *La Constitution en France de 1789 à nos jours*, Paris 1997, p. 109.

⁵⁵ Cfr. art. 3 del titolo terzo della Costituzione dell'anno VIII, *A. P.*, Deuxième série, t. I, p. 1.

⁵⁶ L'art. 2 della Costituzione stabiliva infatti che: «ogni uomo nato e residente in Francia che, compiuti i ventuno anni, sia iscritto sul registro civico del suo *arrondissement* comunale e abbia risieduto da un anno sul territorio della Repubblica, è cittadino francese», *ibidem*.

lare per gli elettori di secondo grado, che non dovevano presentare alcun titolo di censo: ma se il suffragio era allargato alla base, era 'formalmente' diventato 'universale', il suo esercizio 'reale' risultava però ancora, e in modo nuovo, limitato e controbilanciato dall'introduzione di un complesso sistema di 'liste di eleggibilità' e da pratiche di tipo autoritario⁵⁷.

Il lavoro della commissione intenta a redigere la costituzione non si era però trovato esposto ad alcuna pressione da parte di movimenti sociali, o di persone che reclamassero a gran voce l'estensione del suffragio e in questo periodo molta forza aveva invece avuto il movimento di opinione pubblica favorevole al suffragio censitario: «per allontanare lo spettro del potere sanculotto, [si] era invocata l'attuazione di severe restrizioni al voto popolare»⁵⁸.

La scelta dei protagonisti del colpo di Stato di brumaio si spiegava dunque con riferimento alla loro analisi della situazione contingente e alle loro preoccupazioni politiche: essi avevano temuto infatti più il ritorno in forza dei partigiani dell'*ancien régime* di quanto non paventassero l'avvento di un nuovo potere sanculotto e, comunque, anche di fronte a questo pericolo, avevano ritenuto molto poco efficace il predisporre un meccanismo di 'difesa' dell'ordine che si andava costruendo che fosse centrato sul suffragio censitario; ben più efficace in questa prospettiva si sarebbero rivelati, secondo Sieyès e gli altri membri della commissione che mostravano così i limiti della loro adesione ai principi democratici espressi dalla rivoluzione, l'aggiornamento delle elezioni o la manipolazione dei risultati elettorali: «l'autorità deve venire dall'alto, la fiducia dal basso! Il popolo è la base dell'edificio, ma esso non deve servire che a sostenere e consolidare i vertici»⁵⁹.

La costruzione del nuovo ordine procedeva dunque, nel dispositivo della Costituzione, e anche nella modifica successiva alla procedura elettorale voluta da Napoleone⁶⁰, attraverso l'instaurazione di un complesso sistema che riponeva tutta la sua valenza 'stabilizzatrice' sulla riproposizione di tutte le ambiguità che, già durante il periodo rivoluzionario, avevano accompagnato il concetto di

⁵⁷ La Costituzione non fu preceduta da alcuna dichiarazione dei diritti; qualche confusa disposizione in tal senso è rintracciabile solo nel titolo VII, ove si fa riferimento: all'inviolabilità del domicilio (art. 76), alle garanzie per i detenuti (artt. 77-82), al diritto di presentare petizioni individuali alle autorità (art. 83) e al riconoscimento di pensioni ai militari feriti nella difesa della patria, nonché ai loro figli e alle loro vedove, *A. P.*, Deuxième série, t. I, p. 5.

⁵⁸ P. ROSANVALLON, *La rivoluzione dell'uguaglianza*, cit., p. 205.

⁵⁹ Aforisma attribuito a Sieyès e citato in C. EMERI - C. BIDÉGARAY, *La Constitution en France de 1789 à nos jours*, cit., p. 61.

⁶⁰ Cfr. senatoconsulto del 16 termidoro anno X (che entrò in vigore in seguito al decreto del 17 gennaio 1806), *Collection*, t. 15, pp. 290-293.

‘elezione’. L’adozione del suffragio indiretto, già nel periodo rivoluzionario, aveva infatti consentito di non affrontare in termini sostanziali il problema della reale natura del voto nelle assemblee primarie, della reale natura delle prerogative, dei ‘poteri’ dei cosiddetti cittadini ‘attivi’ o di ‘primo grado’.

Per aggirare la questione, si era infatti realizzata una dissociazione, che le ultime disposizioni miravano a perpetuare, una separazione all’interno del processo elettorale, attraverso la distinzione del momento della ‘deliberazione’ da quello dell’‘autorizzazione’: le assemblee primarie potevano solo ‘autorizzare’ l’ordine esistente, procedendo dunque «a una sorta di legittimazione originaria della procedura rappresentativa»⁶¹, ma restavano ben lontane dalla possibilità di una reale ed eguale ‘condivisione’ del luogo nel quale venivano realmente a realizzarsi e compiersi le scelte vere, le scelte ‘deliberate’.

I cittadini (attivi) continuavano così a non poter accedere in nessun modo al processo decisionale, al cuore della *polis*, né potevano sperare di poter agire, in qualche modo, su di esso; la vaghezza, non solo normativa, circa il rapporto tra partecipazione elettorale e designazione, sarebbe poi giunta al culmine sotto l’Impero, rendendo possibile la rappresentazione di una cittadinanza come non mai distante dalla ‘democrazia’, dall’‘eguaglianza’⁶².

La cittadinanza rivoluzionaria ha dunque, sin dagli esordi della vicenda rivoluzionaria, trovato il suo fulcro concettuale nell’appartenenza alla nazione, radicalmente reinventata da Sieyès e dagli uomini della rivoluzione; appartenenza che ha consentito di elaborare, di tratteggiare il ‘volto’ del *citoyen*, si è espressa nei diritti politici attribuiti ai soggetti, ma anche nell’impegno civico richiesto ai soggetti stessi⁶³.

Alla storia di questa costruzione, di questo soggetto politico ‘includente’, di questa istituzione originaria, centrale e fondante si è poi intrecciata, anche in questo caso sin dalle origini della rivoluzione e aggiungendo un’altra dimensione che emergeva via via in modo più chiaro e trasparente, anche se non linearmente progressivo, un’altra storia, la storia di un valore, di un principio: la storia del principio di eguaglianza⁶⁴.

La cittadinanza rivoluzionaria, in quanto attraversata dal principio di eguaglianza, è così sempre più diventata, tanto nel progetto di Condorcet che nel discorso giacobino, «azione trasformativa»⁶⁵,

⁶¹ P. ROSANVALLON, *La rivoluzione dell’uguaglianza*, cit., p. 194.

⁶² *Ibidem*, p. 211.

⁶³ P. COSTA, *Civitas: storia della cittadinanza in Europa*, cit., p. 93.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 94.

critica, contestazione dei residui di ineguaglianza, tentativo, più o meno coerentemente elaborato e riuscito, di abbattimento delle frontiere interne; è stata l'estrinsecazione di un progetto, di un cammino, uno sforzo in movimento; è stata invenzione del futuro, rottura con il passato, costruzione complessa e laboriosa del presente.

Costruzione, progetto che si è però 'concretizzato' e realizzato attraverso l'introduzione di un'ampia serie di contraddizioni (tra 'uomo' – cittadino passivo – e 'cittadino' – attivo –, tra *eguale* appartenenza e partecipazione *diseguale*, tra 'diritto' e 'funzione', tra 'libertà-immunità' e 'libertà-partecipazione', tra diritti e doveri), l'innalzamento di 'antiche', ma collocate in un contesto radicalmente 'nuovo', frontiere e distinzioni (tra eletto ed elettore, tra governati e governanti), la commistione con 'valori', esigenze pratiche e scopi politici, volta a volta differenti o diversamente concepiti.

La cittadinanza rivoluzionaria si è dunque sostanzialmente espressa e risolta nei termini, volta a volta diversamente pensati e formulati, di una «scommessa originaria: individuare una comunità politica appartenendo attivamente alla quale i soggetti potessero abbattere le differenze, estendere i diritti, liberare dall'oppressione»⁶⁶; scommessa difficile e sempre (tuttora) aperta.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 633.